



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SOSTENIBILITA' E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 54/ 39	di data 27/11/24

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI. ANNO 2025-2026 CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO 2027 " 2028. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 44.339,14 (IVA E ONERI INCLUSI) ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,00 PER IL CONTRIBUTO ANAC

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la determina n. 54/36 di data 20/11/2024 sulla quale è stato formulato parere sfavorevole da parte del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali;

premesso che il Comune di Trento deve garantire sul proprio territorio la salubrità dell'habitat cittadino con l'adeguato contrasto al proliferare della popolazione murina, di blatte e scarafaggi anche come prevenzione al diffondersi di malattie infettive e parassitarie;

considerato che la disinfestazione e la derattizzazione sono attività volte ad assicurare la tutela della salute delle persone negli ambienti aperti e confinati, anche nella loro accezione preventiva;

dato atto che l'attività si struttura in interventi di prevenzione, con la posa di esche rodenticide sul territorio in punti sensibili e il loro successivo monitoraggio oltre a interventi puntuali e non programmabili, in ragione dell'immediatezza delle segnalazioni permettendo così l'immediata valutazione di pericolo per gli abitanti della zona interessata dalla presenza di ratti e insetti infestanti consentendo così di agire con la sistematicità necessaria a debellare i fenomeni;

considerato inoltre che molti degli interventi coinvolgono necessariamente siti quali scuole materne, asili nido, strade e aree pubbliche o di uso pubblico nonché aree verdi quali parchi e giardini di proprietà o in disponibilità dell'amministrazione comunale;

dato atto che gli interventi di derattizzazione e disinfestazione, una volta posti in essere, possono necessitare di ulteriori valutazioni e monitoraggi a causa dell'eventuale pericolosità riscontrata;

atteso che il servizio attualmente affidato risulta in scadenza al 31.12.2024 ed è quindi necessario provvedere ad un nuovo affidamento attraverso confronto concorrenziale;

preso atto che, al fine di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto ad una ditta esterna, si rende necessario approvare la perizia di spesa, che costituisce parte integrante alla presente e i contenuti del capitolato speciale di appalto - costituito da una parte amministrativa ed una parte tecnica – che disciplinano le modalità di esecuzione del servizio;

in considerazione delle stime effettuate dall'Amministrazione, l'importo a base di gara per l'effettuazione del servizio su un'annualità è quantificabile in € 17.642,50 (di cui € 7.057,00 per costi della manodopera) a cui vanno sommati € 529,28 per gli oneri della sicurezza e € 3.997,79 per l'IVA, per un totale di € 22.169,57/anno. L'importo per due annualità è quantificabile in euro 35.285,00 (di cui 14.114,00 euro costi della manodopera) a cui vanno sommati 1.058,56 euro per gli oneri della sicurezza e 7.995,58 euro per l'IVA per un totale di Euro 44.339,14 come risulta dalla perizia di spesa allegata;

ritenuto di escludere il ricorso al subappalto poiché sussistono specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto, relative alle modalità di esecuzione della prestazione, e alla tempestività nella loro esecuzione nonché per l'esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'appalto ai fini della corretta gestione amministrativa-contabile del contratto;

precisato che le caratteristiche del servizio sopra citato sono dettagliatamente esposte nel capitolato speciale di cui all'*Allegato – Capitolato speciale d'appalto* che, firmato dalla Dirigente del Servizio Sostenibilità e Transizione ecologica forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

precisato altresì che la Dirigente del Servizio Sostenibilità e Transizione ecologica provvederà all'affidamento del servizio mediante espletamento di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, attesa la puntuale definizione, nel capitolato speciale di appalto, delle caratteristiche tecniche della prestazione, tenendo conto altresì che il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso consente di coniugare principi di concorrenza e principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

atteso che il presente provvedimento riguarda acquisti di importo inferiore ad euro 140.000,00 pertanto non previsti nella Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore o uguale ai 140.000,00 euro per il triennio 2024-2026, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 3 di data 08.01.2024 e da ultimo aggiornata con deliberazione di Giunta comunale n. 191 di data 15.07.2024, immediatamente eseguibile;

verificata sia l'impossibilità di avvalersi, per il servizio di cui trattasi, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 da APAC nell'ambito del mercato elettronico provinciale come risulta dall'apposito sito internet, oltre che l'assenza di convenzioni attivate da CONSIP nell'ambito del mercato elettronico nazionale;

richiamato l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che le

stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante tramite affidamento diretto;

considerato che non si rileva un interesse transfrontaliero certo, in ragione dell'importo e delle caratteristiche della prestazione richiesta;

dato atto che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del solo prezzo, considerato che il servizio presenta caratteristiche standardizzate che soddisfano esigenze ricorrenti delle strutture comunali, tali da rendere predeterminate le caratteristiche delle prestazioni eseguite;

considerato quanto previsto dall'art. 7 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, si ritiene di strutturare la richiesta di preventivo su un unico lotto, poiché la suddivisione in lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione dell'appalto dal momento che è necessario garantire l'unitarietà della prestazione ed evitare frammentazione gestionale e organizzativa;

atteso che, ai fini di cui all'art. 14 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo della fornitura è stimato come di seguito riportato:

- importo biennale a base di gara pari a euro 35.285,00 più oneri ed IVA 22% rispettivamente pari ad euro 1.058,56 ed euro 7.995,58 per un totale pari ad euro 44.339,14;
 - importo relativo all'eventuale biennio di proroga ai sensi dell'art. 120 co. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 pari a euro 35.285,00 più oneri ed IVA 22% rispettivamente pari ad euro 1.058,56 ed euro 7.995,58 per un totale pari ad euro 44.339,14;
 - importo relativo all'eventuale proroga ai sensi dell'art. 120 co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi pari ad euro 9.085,89, più oneri ed IVA 22% rispettivamente pari ad euro 264,64 ed euro 1.998,90, per un totale pari ad euro 11.084,79;
 - importo relativo all'eventuale aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 pari ad euro 16.354,60 più IVA 22% pari ad euro 3.598,01 per un totale pari ad euro 19.952,61;
- per un valore complessivo stimato dell'appalto IVA esclusa pari ad euro 98.127,61

dato atto che, per il nuovo affidamento la durata contrattuale è individuata in 2 anni, con inizio dalla data di stipula del contratto, con opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 per due ulteriori anni ed eventuale proroga ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 per ulteriori 6 mesi, come precisato nel Capitolato speciale d'appalto all'art. 7;

dato atto che tale durata si ritiene sufficiente rispetto all'esigenza di razionalizzare le risorse finanziarie, nonché lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione comunale per l'istruzione della procedura di scelta del contraente, e allo stesso tempo di non vincolare per un periodo eccessivo l'amministrazione, alla luce del particolare momento ed andamento del mercato rispetto anche alla specifica categoria merceologica, oltre che di una possibile evoluzione nel corso del biennio nei fabbisogni dell'ente;

rilevato che i quantitativi previsti per la procedura in questione sono stati determinati in via indicativa sulla base degli interventi storici e delle necessità rilevate;

considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.p. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in tema di applicazione del principio di rotazione;

ritenuto di richiedere agli operatori economici invitati il possesso dei requisiti

generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso del requisito speciale dell'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;

ritenuto, per la natura del servizio, di non ricorrere all'istituto del subappalto in quanto l'Amministrazione ha interesse a selezionare operatori in grado di eseguire interamente il contratto medesimo (sussistendo specifiche esigenze di coordinamento delle prestazioni oggetto di affidamento oltre che vista la sostanziale uniformità dell'oggetto del servizio in questione) nonché l'esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'appalto, ai fini sia della corretta gestione amministrativa-contabile che operativa del contratto;

preso atto che alla valutazione e alla conseguente aggiudicazione al soggetto che avrà presentato il migliore preventivo, provvederà la sottoscritta Dirigente quale RUP;

richiamato, in merito all'anomalia del preventivo, l'art. 54 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, tra l'altro, in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità dei preventivi che appaiano anormalmente bassi;

considerato che, come disposto dall'art. 17 co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, a seguito dell'esame dei preventivi proposti si procederà a disporre la proposta di aggiudicazione al miglior preventivo e successivamente, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico, si disporrà l'approvazione della richiamata aggiudicazione;

dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 50, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, una volta intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto;

dato atto, con riguardo alla forma di stipula del contratto, che la piattaforma provinciale Contracta, finalizzata alla gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, consente attualmente di gestire la sottoscrizione di un unico documento contrattuale da entrambe le parti (scrittura privata) e non di due documenti distinti (scambio di corrispondenza); rilevata la necessità di adeguarsi alle modalità di gestione dei contratti rese disponibili dalla piattaforma, formalizzando la stipula attraverso scrittura privata, o scambio di corrispondenza, se reso disponibile al momento della stipula;

rilevato quindi che è necessario procedere a prenotare l'importo di Euro 44.339,14 al capitolo 02314 denominato "Transizione ecologica: altri servizi" con riferimento all'esercizio finanziario 2025 -2026, in particolare Euro 22.169,57 con riferimento all'esercizio finanziario 2025 e Euro 22.169,57 all'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2024-2025-2026, che presentano la necessaria disponibilità;

dato atto che è necessario provvedere al versamento del contributo ANAC a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, secondo quanto disposto dalla delibera ANAC n. 610 dd. 19 dicembre 2023 con la quale è stato definito all'art. 2 del dispositivo l'entità e i soggetti tenuti al versamento del contributo spettante ad ANAC per l'anno 2024, stabilendo a tal fine che, nel caso in cui l'importo a base di gara sia uguale o maggiore ad Euro 40.000 e inferiore ad Euro 150.000, la quota a carico della stazione appaltante è pari ad euro 35,00 ed esente per l'operatore economico;

ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Contabilità vigente, all'impegno della spesa quantificata in euro 35,00, imputando la stessa al capitolo 2423 con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del PEG 2024-2025-2026;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione

all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 29/12/2023 prot. n. 452108 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di annullare la determina n. 54/36 del 20/11/2024
2. di procedere all'affidamento del servizio di disinfestazione contro la presenza di ratti, topi, blattari, imenotteri, e altri insetti indesiderati occasionalmente presenti in aree ed edifici pubblici che possano causare inconvenienti igienico sanitari per gli anni 2025 e 2026, con possibilità di proroga ai sensi dell'art. 120 co. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 per un ulteriore biennio, oltre ad eventuale proroga ai sensi dell'art. 120 co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 per ulteriori 6 mesi, mediante affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ai sensi degli artt. 50 co. 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio del solo prezzo come espresso in premessa;

3. di approvare, per il fine di cui sopra, il Capitolato speciale d'appalto che costituisce parte del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico aggiudicatario nonché la Perizia; entrambi parte integrante della presente determinazione, predisposti dal Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica;
4. di non ammettere il ricorso al subappalto per le ragioni indicate nelle premesse;
5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di prenotare la somma complessiva di euro 44.339,14 (oneri e Iva compresi) sul capitolo 2314 come di seguito: Euro 22.169,57 con riferimento all'esercizio finanziario 2025 e Euro 22.169,57 con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2024-2025-2026 che presenta la necessaria disponibilità;
7. di impegnare e liquidare la spesa di euro 35,00 per il versamento del contributo ANAC, imputando la stessa al capitolo 2423, con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2025-2026 che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del:
 - 31/12/2024 per Euro 35,00 (contributo ANAC);
 - 31/12/2025 per Euro 22.169,57 (servizio svolto nell'annualità 2025)
 - 31/12/2026 per Euro 22.169,57 (servizio svolto nell'annualità 2026);
9. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto con le modalità consentite dalla piattaforma Contracta secondo quanto meglio precisato in premessa;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 co. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica, provvederà alla stipula del contratto, o in caso di assenza o di impedimento il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore generale;
11. di indicare quale responsabile della gestione del contratto ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica.

Allegati in formato elettronico
perizia di spesa e Capitolato Speciale d'appalto

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
arch. Paola Ricchi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 27/11/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SOSTENIBILITA' E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Determinazione Dirigenziale

N. 54/ 39

di data 27/11/24

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI. ANNO 2025-2026 CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO 2027 " 2028. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 44.339,14 (IVA E ONERI INCLUSI) ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,00 PER IL CONTRIBUTO ANAC

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2024	09031.04.02423	U.1.04.01.01.010	5402			35,00	"	142026 (1274972 2)
U	P	2025	09031.03.02314	U.1.03.02.99.999	5402			22.169,57	"	142027 (1274972 3)
U	P	2026	09031.03.02314	U.1.03.02.99.999	5402			22.169,57	"	142028 (1274972 4)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 2 dicembre 2024